



Novembre 2002

---

**Divisione Progetti e metodologia legislativi**  
**Vincenzo Lo Russo/Monique Cossali**

**Riassunto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni e sul risarcimento alle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate.  
(Legge federale sulle sterilizzazioni)**

**1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione**

Il 24 marzo 2000 il Consiglio nazionale, su proposta della Commissione degli affari giuridici, ha deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare von Felten 99.451 "Sterilizzazioni forzate. Risarcimento delle vittime". In virtù dell'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 1 della legge sui rapporti tra i Consigli, il Consiglio nazionale ha incaricato la Commissione degli affari giuridici di elaborare un disegno di legge. Con lettera dell'8 gennaio 2002 la Commissione ha chiesto al Consiglio federale di indire una procedura di consultazione che si è conclusa alla fine di settembre 2002.

Sono stati invitati a pronunciarsi ventisei Cantoni, ventisei organizzazioni, tredici partiti, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni.

Tutti i Cantoni hanno preso parte alla procedura di consultazione insieme a nove partiti (PLR, EDU, PPD, VERDI, PS, CSP, UDC, EVP e PLS), ventitré organizzazioni, il Tribunale federale e il Tribunale delle assicurazioni. Il Tribunale federale, come sua consuetudine, non ha formulato alcun parere sulla materia in questione, ma ha espresso soltanto osservazioni concernenti la procedura di ricorso contro le decisioni dei tribunali cantonali. Anche il Tribunale federale delle assicurazioni e due organizzazioni (Schweizerischer Arbeitgeberverband, economiesuisse) hanno rinunciato a formulare un parere poiché non direttamente toccati dalla materia.

L'Università di Losanna ha espresso spontaneamente il suo parere per voce dell'Istituto di polizia scientifica e di criminologia (IPSC). In qualità di genitori di una figlia affetta dalla sindrome di Down, i coniugi L.–S. hanno voluto formulare il loro parere sul presente progetto di legge per mezzo di una lettera .

**2. Oggetto della consultazione**

Il 5 ottobre 1999, la consigliera nazionale Margrit von Felten ha depositato un'iniziativa parlamentare con l'intento di creare una base giuridica atta a indennizzare le persone sterilizzate contro la loro volontà o il cui consenso è stato

estorto con pressioni. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale non ha trattato solamente la questione relativa al risarcimento delle vittime di sterilizzazioni forzate, ma ha ritenuto opportuno esaminare quali condizioni e procedure devono essere rispettate affinché una sterilizzazione sia lecita. La sterilizzazione praticata contro la volontà della persona interessata o con il suo consenso forzato, rappresenta, di fatto, una grave lesione personale ai sensi dell'articolo 122 del Codice penale.

Il progetto di legge è diviso in due parti. La prima comprende una nuova regolamentazione che disciplina le condizioni alle quali una sterilizzazione è ritenuta lecita e le procedure da rispettare. La sterilizzazione di ragazzi minorenni e di persone temporaneamente incapaci di intendere è vietata. La sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere è ammessa a titolo eccezionale e nel rispetto di severe condizioni; l'intervento, inoltre, necessita dell'approvazione dell'autorità tutoria di vigilanza.

Nella seconda parte, la Commissione propone che le persone che hanno subito una sterilizzazione o una castrazione forzata in passato siano considerate vittime di un reato ai sensi dell'articolo 124 della Costituzione federale (Cost.) e possano richiedere un risarcimento per il danno subito e una riparazione morale. L'esecuzione di questa parte della legge spetta ai Cantoni. La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese effettive dell'indennità e della riparazione morale.

### **3. Valutazione generale dell'avamprogetto**

#### **3.1 Approvazione di principio**

I due obiettivi principali dell'avamprogetto (regolamentazione a livello federale delle condizioni relative alle future sterilizzazioni e al risarcimento delle vittime di sterilizzazioni o castrazioni forzate effettuate in passato) hanno raccolto l'approvazione di ventidue Cantoni (BL, NW, AI, GR, SG, BS, GE, AG, TI, LU, VS, OW, NE, AR, FR, ZG, BE, ZH, UR, SO, JU e SZ), quattro partiti (PS, CSP, Verdi, PPD) e su un totale di ventisei organizzazioni interpellate, delle quali ventitré hanno risposto, diciannove condividono e accolgono con favore lo scopo generale dell'avamprogetto (Sek. feps; SGP; SGGG; ABEITSGEMEINSCHAFT OPFERBERATUNGSSTELLEN REGION 2; SIG; insieme; FMH; VFG; Pro *Mente Sana*<sup>1</sup>; Chiesa Cattolica-Cristiana Svizzera; ASPAS; SVCG; SBK; SAMW; COROLA; Pro Infirmis; Heimverband Schweiz; KVEB; LSDH).

La maggioranza degli organi consultati accoglie con favore l'avamprogetto del Consiglio nazionale dichiarandosi d'accordo con una regolamentazione della suddetta materia a livello federale. La difesa della dignità della persona, il risarcimento dovuto alle persone vittime di reati ai sensi dell'articolo 124 Cost. e i principi morali, etici e legali, che stanno alla base di uno Stato di diritto come il nostro, sono state le motivazioni principali cui si sono appellati i partecipanti per condividere in linea di principio l'avamprogetto.

---

<sup>1</sup> L'associazione Pro *Mente Sana* ha allegato alla sua documentazione le risposte di Pro *Mente Sana* romande.

Inoltre, i partecipanti alla consultazione hanno formulato numerose osservazioni. Le opinioni divergono soprattutto sulle modalità che caratterizzeranno le future sterilizzazioni (cfr. segnatamente le osservazioni relative all'art. 7 n. 4.1.6).

### **3.2 Rifiuto parziale o totale**

Undici interpellati tra cui cinque partiti respingono l'avamprogetto nella sua totalità (EVP, PLS) o parti dello stesso (PLR, UDC, EDU, TG, GL, SH, VD, Centre patronal, SGV).

L'UDC è dell'avviso che la Commissione debba rielaborare l'avamprogetto, dato che la regolamentazione relativa alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci d'intendere sarebbe troppo restrittiva. La sterilizzazione di persone incapaci d'intendere non dovrebbe essere impossibile o inammissibile a priori.

L'EVP prende in esame solamente il 2° capitolo del progetto rifiutandone le proposte in esso contenute. L'EVP argomenta il suo rigetto in base al fatto che, *in primo luogo*, questa legge non soddisfa appieno i bisogni delle persone disabili e, *in secondo luogo*, non prende in debita considerazione gli interessi dei familiari di tali persone e, tanto meno, in caso di gravidanza di una donna mentalmente disabile, il benessere del nascituro. Inoltre, il partito si chiede da dove provenga la facoltà del Legislatore di accordare tutti i diritti alle donne disabili e di dichiarare esplicitamente irrilevanti quelli di terzi. L'EVP formula le sue argomentazioni adducendo come motivazione il fatto che, innanzitutto, sarebbe disonesto togliere il figlio a una donna, per di più disabile, poiché ciò potrebbe ripercuotersi sulla sua stabilità psichica. In secondo luogo, sottolinea le difficoltà nelle quali si troverebbe un fanciullo sano accanto a una madre mentalmente disabile nella società odierna. Inoltre, l'EVP evidenzia che tale madre non sarebbe in grado di accudire il proprio figlio e che quest'ultimo non potrebbe nemmeno crescere in un centro per persone disabili poiché non sarebbe certamente un ambiente a lui consono. Quindi se ne dovrebbero occupare i nonni. La soluzione di affidare il bambino a un centro di educazione non sarebbe auspicabile poiché potrebbe avere conseguenze negative sullo sviluppo sociale e psichico del bambino. Le stesse riflessioni avanzate a proposito di un bambino sano varrebbero anche per un fanciullo disabile con l'aggravante che la sua struttura psichica è più debole. Per tutte queste ragioni l'EVP ha rifiutato l'avamprogetto.

Il PLS respinge entrambe le parti dell'avamprogetto in quanto legislazioni d'eccezione contraddittorie. Per tale partito, il progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è contrassegnato dalla moda imperante, caratteristica di questi tempi, di autoflagellazione del nostro passato nazionale. Per questa ragione il progetto contribuisce a denigrare ingiustamente il passato della Svizzera.

Ci si dovrebbe chiedere, continua il PLS, perché la sterilizzazione e la contraccezione nel senso usuale dei termini siano trattate in modo differente sul piano giuridico. In nome del "diritto fondamentale della famiglia e della procreazione", non c'è ragione di prevedere che la prescrizione di contraccettivi possa essere imposta "con la forza" e che lo stesso non valga per la sterilizzazione. Ricordando che l'interruzione della gravidanza non può essere

considerata semplicemente come una forma di contraccezione, converrebbe domandarsi perché una legislazione speciale dovrebbe disciplinare la sterilizzazione "forzata" e non l'interruzione della gravidanza forzata". Per questi motivi il PLS ritiene inopportuna la creazione di una legislazione differente per le sterilizzazioni e per gli altri trattamenti "forzati".

Secondo tale partito, prevedere un'indennità per fatti verificatisi in passato, valutandoli secondo il metro di giudizio della nostra epoca, è una novità nel nostro ordine giuridico che potrebbe servire come precedente in numerose altre situazioni. Il nostro sistema giuridico funziona secondo il principio di prescrizione. È stata fatta un'eccezione per i crimini contro l'umanità. Ma è molto pericoloso estendere i campi nei quali non si applica il principio di prescrizione.

Il PLR saluta favorevolmente la prima parte dell'avamprogetto ma respinge, tuttavia, la seconda parte riguardante il risarcimento delle vittime di sterilizzazioni e castrazioni subite in passato. Secondo il parere del partito in questione è discutibile il fatto che quando si rende necessario modificare rispettivamente emanare una nuova legge sulla base di nuove conoscenze o mutati punti di vista si debba contemporaneamente anche giudicare i fatti avvenuti in passato. Il PLR ritiene problematico giudicare opinioni, risultati e concezioni giuridiche e sociali del passato utilizzando il metro di giudizio attuale. Al PLR non è chiaro perché la Confederazione e i Cantoni debbano rispondere di interventi che a quell'epoca, dal punto di vista scientifico, erano considerati corretti e legittimi".

Anche l'EDU approva la prima parte dell'avamprogetto. Per contro, respinge la seconda parte dello stesso, perché ritiene che oggi le decisioni prese in passato non possano essere giudicate in modo chiaro. Esso ritiene che non si possa semplicemente creare una "categoria di vittime della legislazione lacunosa del passato" e indennizzarla.

Il Canton Turgovia, nonostante accolga favorevolmente l'idea di principio dell'avamprogetto del Consiglio nazionale di uniformare a livello federale la procedura per i casi di sterilizzazione e castrazione, respinge il summenzionato progetto per due motivi. Il primo riguarda il fatto che la materia in questione non dovrebbe essere disciplinata da una legge speciale, ma dal Codice civile. Il secondo motivo addotto dal Canton Turgovia è la questione, già menzionata, relativa alla retroattività e alla prescrizione dei reati.

Il Canton Vaud esprime il suo consenso di principio a riguardo di una legge federale sulle sterilizzazioni, ma si oppone alla creazione di una legge sul risarcimento delle persone. Esso dichiara esplicitamente che un siffatto progetto di legge implica, in un modo molto discutibile, un giudizio arbitrario sul passato e che vi è una forma di arroganza nel pretendere di fare meglio dei nostri predecessori quando il contesto in cui si agisce è totalmente cambiato. Sempre il medesimo Cantone fa notare che l'indennizzo proposto aprirebbe le porte ad altre domande concernenti pratiche socio-sanitarie utilizzate nel passato che oggi sono contestate (ad esempio, la lobotomia). Il Governo cantonale vodese si esprime a favore di una procedura collettiva, per esempio una dichiarazione ufficiale, tesa a riconoscere la sofferenza generata da una grave ingerenza all'integrità fisica e psichica delle persone interessate. Sulla base di due ricerche storiche esso afferma che in nessun periodo e in nessun Cantone preso in esame si può parlare

di scandalo collettivo. Tali ricerche avrebbero anche evidenziato le notevoli divergenze tra gli archivi.

Il Canton Glarona accoglie molto favorevolmente l'avamprogetto nella misura in cui quest'ultimo si riferisca al futuro e a un periodo del passato limitato nel tempo. Per contro, respinge l'applicazione della legge a tutte le sterilizzazioni e castrazioni forzate effettuate in passato. Il Canton Sciaffusa ritiene che sia utile regolamentare a livello federale le condizioni e la procedura in materia di sterilizzazioni e ammette la necessità di aiutare fornendo consigli e, se necessario, prestando aiuti finanziari alle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate, ma soltanto nel quadro della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati e ciò unicamente con effetto a partire dal 1° gennaio 1993.

L'organizzazione Centre Patronal respinge la parte dell'avamprogetto sul risarcimento delle vittime di sterilizzazioni forzate e ritiene che la questione delle condizioni relative alla liceità delle sterilizzazioni debba essere disciplinata nel quadro della revisione del diritto in materia di tutela. Non spetterebbe all'attuale Legislatore giudicare la fondatezza morale delle leggi in vigore nel passato. L'organizzazione in questione non comprende il motivo per cui le vittime di sterilizzazioni forzate abusive dovrebbero beneficiare di un regime preferenziale rispetto alle altre vittime di interventi arbitrari avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati.

In linea di principio, la SGV approva la prima parte del progetto ma respinge la seconda. A suo avviso, accordare a posteriori un risarcimento e una riparazione morale alle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate pone dei problemi sotto il profilo dell'uguaglianza del diritto, poiché le vittime (del passato) di altri reati contro l'integrità fisica sessuale o psichica non beneficiano di un siffatto regime. La SGV ritiene, che il principio alla base dell'aiuto alle vittime, ovvero di prestare aiuto alle vittime immediatamente dopo il reato da esse subito, non possa più essere osservato. Inoltre, per ragioni legate alla certezza del diritto insorgerebbero gravi problemi se le regolamentazioni che allora – come nel caso del Canton Vaud – poggiavano su di una base legale valida non fossero più riconosciute retroattivamente a motivo delle modifiche apportate alla concezione giuridica attuale.

### **3.3 Pareri critici e osservazioni generali**

La Società Svizzera di Ginecologia & Ostetricia (SSGO), l'FMH, l'UDC e l'Istituto di polizia scientifica e criminologia (IPSC) dell'Università di Losanna, deplorano il fatto che il progetto non prenda in debita considerazione gli interessi del partner e/o dei familiari. In particolare si fa riferimento alle donne sessualmente attive affette da una permanente o temporanea incapacità di intendere. L'UDC è dell'opinione che la regolamentazione relativa alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci d'intendere sia troppo restrittiva. Pertanto propone di rinviare l'avamprogetto alla Commissione affinché sia rielaborato. Anche la Chiesa Cattolica-Cristiana Svizzera si esprime a favore di una maggiore partecipazione da parte dei familiari delle persone fortemente disabili a livello mentale nell'ambito del processo decisionale relativo alla sterilizzazione. Inoltre la dott.ssa Käthi Scartazzini, la quale ha formulato la risposta su incarico della Chiesa Cattolica-

Cristiana Svizzera, pone l'accento sul fatto che non è possibile stilare una legge che soddisfi le esigenze di ogni singolo individuo. Di fatto, tali esigenze variano da persona a persona e per questo motivo essa chiede al Legislatore un ripensamento degli articoli 7 e 8 dell'avamprogetto.

Secondo il prof. Martin Killias, dell'IPSC, le conseguenze di un eventuale rifiuto da parte di una persona permanentemente incapace di intendere non colpirebbero soltanto la persona stessa, ma anche i suoi parenti e soprattutto il figlio. Per questo motivo non sembrerebbe opportuno accordare alle persone permanentemente incapaci d'intendere un diritto di veto assoluto contro la sterilizzazione. Di conseguenza, non converrebbe limitare le sterilizzazioni solo alle persone che abbiano più di diciotto anni.

Il medesimo appunto, inerente al limite della maggiore età come condizione *sine qua non* per un intervento di sterilizzazione e/o di castrazione, è formulato dal Canton Argovia e dall'organizzazione SGGG. Essi chiedono al Legislatore federale di rivedere questo punto del progetto.

La SBK ritiene moralmente inaccettabile il fatto di considerare la sterilizzazione come mezzo contraccettivo.

L'organizzazione COROLA, il Centre Patronal, il Canton Vallese e il Canton Friburgo hanno evidenziato una certa confusione tra l'avamprogetto e la LAV. COROLA, rivela il ruolo paradossale attribuito ai centri LAV, perché questi ultimi sarebbero incaricati di intervenire in situazioni relative a fatti successi prima dell'entrata in vigore della LAV. Inoltre, afferma che le sembra inutile che la vittima abbia la possibilità di rivolgersi a un centro di consultazione quando il Cantone ha già designato un'autorità competente per il risarcimento.

Per il Consiglio di Stato del Canton Vallese le differenze esistenti tra l'avamprogetto e la LAV non sono chiare. Il Consiglio di Stato del Canton Friburgo ritiene che l'articolo 15 dell'avamprogetto sia suscettibile di creare ineguaglianze di trattamento. Esso sottolinea che le vittime di sterilizzazioni o castrazioni forzate commesse prima dell'entrata in vigore della legge otterrebbero soltanto un risarcimento morale limitato (fr. 80.000.-), mentre tale limite non è previsto dalla LAV.

La Lega Svizzera dei Diritti dell'Uomo (LSDU) condivide l'intenzione del Legislatore federale di evitare, in futuro, che le sterilizzazioni forzate siano effettuate per fini eugenetici e di trarre le lezioni dal passato. Tuttavia, la LSDU si dichiara preoccupata, poiché l'avamprogetto non esclude completamente la possibilità di effettuare sterilizzazioni per fini eugenetici.

L'organizzazione VFG condivide in linea di principio l'intento del Consiglio nazionale di regolamentare a livello federale il risarcimento delle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate subite in passato come pure le condizioni che disciplineranno le future sterilizzazioni. Tuttavia, ritiene che, per quanto riguarda le persone permanentemente incapaci d'intendere, l'avamprogetto non tenga conto della vita reale. La VFG è dell'opinione che il Legislatore federale abbia optato per una soluzione troppo individualistica. Di fatto, al momento della determinazione

delle loro esigenze tali persone dipenderebbero dal sostegno della famiglia e dell'autorità tutoria.

Il Canton Svitto approva lo scopo dell'avamprogetto, ma ritiene che esso poggi su una base costituzionale estremamente dubbia. Secondo il Canton Glarona i torti del passato non potrebbero essere riparati oggi, tanto meno con il denaro.

Il Canton Ginevra sottolinea le difficoltà a livello pratico derivanti dalla valutazione degli interventi di allora; valutazione che potrebbe, in alcuni casi, portare a risultati arbitrari.

Facendo riferimento all'articolo 7 del presente avamprogetto, i coniugi L.-S. che hanno formulato il loro parere sul presente progetto di legge sostengono che la procreazione di persone permanentemente incapaci di intendere debba essere impedita se una società che poggia su principi umanitari si è prefissata lo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dei suoi membri.

#### **4 Osservazioni inerenti ai singoli articoli dell'avamprogetto**

##### **4.1 Capitolo 2 : La sterilizzazione. Condizioni e procedure (art. 2 – 10)**

###### **4.1.1 Art. 2 Definizione**

**<sup>1</sup>La sterilizzazione a scopi contraccettivi rappresenta un intervento medico al fine di interrompere permanentemente e definitivamente la capacità riproduttiva di una persona.**

**<sup>2</sup>Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.**

Sei Cantoni (NE, TG, VS, GE, GR, SH), cinque organizzazioni (Pro *Mente Sana*, Cérébral, insieme, Pro Infirmis e SGGG), il PS e il PLS hanno manifestato il loro parere sull'articolo 2.

I Cantoni Neuchâtel, Turgovia, Vallese, Ginevra, Grigioni e Soletta, sono d'accordo con il principio contenuto nell'articolo 2 dell'avamprogetto ma la maggioranza di loro esprime delle riserve.

Secondo il Canton Neuchâtel l'articolo 2 formulerebbe una definizione troppo ridotta del concetto di sterilizzazione, poiché prenderebbe in considerazione solo l'intervento chirurgico e tralascerebbe gli altri aspetti della sterilizzazione. Esso conclude affermando che, quando non è presa in considerazione una sterilizzazione chirurgica sovente è raccomandata l'ormonoterapia a lungo termine. Questa forma di sterilizzazione avrebbe comunque delle ripercussioni sulla salute della donna e, in alcuni casi, potrebbe cagionare malattie gravi. A questo riguardo il Canton Neuchâtel chiede che siano soppesati i vantaggi e gli svantaggi delle modalità esistenti in materia di sterilizzazione.

Il Canton Turgovia non comprende perché l'avamprogetto disciplina soltanto la sterilizzazione e non anche la castrazione.

Il Canton Vallese, ritiene che non ci siano motivi validi per autorizzare una castrazione ai fini della contraccezione e si domanda se non fosse stato più opportuno che il Legislatore formulasse l'articolo in questione in modo più chiaro, al fine di escludere definitivamente la competenza cantonale in questa materia e garantire un'applicazione uniforme della legge federale.

Per il Canton Ginevra e per Pro *Mente Sana* l'articolo 2 capoverso 2 non proteggerebbe a sufficienza le persone dai rischi di abusi. Pro *Mente Sana* sottolinea il fatto che tale regolamentazione permetterà di sterilizzare persone incapaci d'intendere, di trasformare la sterilizzazione in un'operazione terapeutica e, quindi, di evitare che le autorità ne vengano a conoscenza e possano opporsi.

Il Canton Grigioni non trova opportuno il silenzio qualificato a riguardo della castrazione, poiché sembrerebbe che tale articolo prenda in considerazione unicamente la sterilizzazione. Esso chiede l'aggiunta di un capoverso teso a definire e a vietare esplicitamente la castrazione.

Il Canton Soletta e il PLS mettono in dubbio l'espressione "in principio definitiva", appellandosi ai progressi della medicina, i quali dovrebbero essere presi in considerazione per permettere la formulazione di un altro giudizio.

Il PS e le organizzazioni Pro *Mente Sana*, Cérébral, insieme, Pro Infirmis e SGGG ritengono che l'aggiunta "a scopi contraccettivi" sia inutile, poiché la sterilizzazione non può avere altro scopo se non quello contraccettivo. Inoltre la SGGG precisa che la sterilizzazione non è un intervento medico, bensì chirurgico.

#### **4.1.2 Art. 3 Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni**

**La sterilizzazione di una persona al di sotto dei 18 anni è vietata.**

Cinque Cantoni (GL, ZG, LU, TG, VS), sette organizzazioni (SBK, ASPAS, KVEB, SGGG, Cérébral, insieme, Pro Infirmis) e il PLS si sono espressi in riguardo all'articolo 3 che prevede il divieto di sterilizzare una persona al di sotto dei 18 anni.

I Cantoni Glarona, Zugo e Vallese, le organizzazioni KVEB, SBK, ASPAS, Cérébral, insieme e Pro Infirmis approvano il tenore dell'articolo 3.

Il Canton Lucerna e l'organizzazione SGGG ritengono che sia problematico e inopportuno vincolare la sterilizzazione alla maggiore età. La SGGG cita l'esempio di una ragazza affetta da Trisomia 21 che è rimasta incinta all'età di 16/17; essa si chiede se in questo caso non sarebbe più opportuno sterilizzare l'interessata prima del compimento del diciottesimo anno d'età.

La SBK ritiene che una persona di diciotto anni non possa comprendere appieno le conseguenze di una sterilizzazione. Per questo motivo, invita il corpo medico a non prendere in considerazione sterilizzazioni contraccettive per le persone che non hanno compiuto il venticinquesimo anno d'età.

Il PLS e il Canton Turgovia si sono dichiarati contrari al principio dell'articolo 3.

Il Governo turgoviese rifiuta l'articolo in questione, poiché esso non terrebbe in considerazione tutti i casi riguardanti la sterilizzazione, ad esempio quello dei figli che nascono senza una precisa distinzione del sesso. In un caso simile, secondo il punto di vista del Cantone in questione, la legge potrebbe prevedere una sterilizzazione o addirittura una castrazione. In ragione di quanto detto sopra, il Canton Turgovia ritiene che l'articolo 3 sia troppo superficiale.

Per il PLS il limite di diciotto anni è inadeguato; un comportamento sessuale incontrollato potrebbe infatti verificarsi già prima di quest'età. Visto che l'avamprogetto ignorerebbe deliberatamente gli interessi dei genitori, il PLS ritiene che si debba poter imporre un provvedimento contraccettivo. Dato che in alcuni casi altri metodi contraccettivi sarebbero stati mal sopportati, il PLS si chiede se, per la salvaguardia della salute dell'interessato, non sia meglio ricorrere a un intervento chirurgico di sterilizzazione.

#### **4.1.3 Art. 4 Sterilizzazioni di persone temporaneamente incapaci di intendere**

**La sterilizzazione di una persona al di sopra dei 18 anni temporaneamente incapace di intendere è vietata.**

Cinque Cantoni (GL, ZG, VS, GE e JU), sette organizzazioni (ASPAS, KVEB, Cérébral, insieme, Pro Infirmis, Pro *Mente sana*; SIG) e il PS hanno formulato il loro parere sul principio disciplinato dall'articolo 4.

La maggior parte dei partecipanti condivide lo scopo di fondo previsto dall'articolo summenzionato.

Il Canton Zugo ritiene che il provvedimento sia troppo restrittivo, poiché una volta recuperata la loro capacità d'intendere e d'agire, le persone che soffrono di un'incapacità di giudizio temporanea sono in grado di decidere autonomamente se sottoporsi a un intervento di sterilizzazione o no.

Il Canton Giura chiede se è necessario determinare l'età delle persone che sono temporaneamente incapaci di intendere.

Le organizzazioni Pro *Mente Sana*, Pro Infirmis, Cérébral e il Partito socialista chiedono che sia precisato il commento secondo cui il divieto di sterilizzazione vale anche per le persone disabili psichicamente.

L'organizzazione SIG sottolinea che, nella disposizione in questione, il Legislatore non ha operato una chiara distinzione tra le persone permanentemente e temporaneamente incapaci di intendere.

#### **4.1.4 Art. 5 Sterilizzazione di persone capaci d'agire**

**<sup>1</sup>La sterilizzazione di una persona al di sopra dei 18 anni capace di intendere può essere praticata solo con la sua approvazione scritta, rilasciata liberamente e con cognizione di causa.**

**<sup>2</sup>Chi opera l'intervento medico deve annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità d'intendere dell'interessato.**

Sei Cantoni (JU, GL, NE, TG, VS, GE), dieci organizzazioni (SGGG, ASPAS, SIG, FMH; Pro *Mente Sana*, KVEB, Cérébral, insieme, Pro Infirmis, SBK) e il PS hanno formulato il loro parere in merito all'articolo sopra esposto.

L'organizzazione FMH, i Cantoni Neuchâtel e Turgovia ritengono che l'applicazione del capoverso 2 sia problematica nella pratica. La critica maggiormente avanzata è che questo paragrafo si opporrebbe al principio della presunta capacità d'agire. Il Canton Turgovia aggiunge che, se questo articolo dovesse essere adottato, non basterebbe un'unica consultazione per stabilire la capacità d'agire della persona interessata.

La SIG si dichiara d'accordo con il capoverso 2, ma non lo considera esaustivo. Essa propone che i medici informino la persona interessata sulle conseguenze dell'intervento di sterilizzazione cui si sottopone.

L'organizzazione SGGG ribadisce che non si tratta di un intervento medico ma chirurgico (cpv. 2).

La SBK ritiene che occorrerebbe prevedere un colloquio medico e psicologico approfondito per evitare che soprattutto i giovani adulti acconsentano irriflessivamente di sottoporsi all'intervento (cpv. 1).

Il PS e Pro *Mente Sana* sostengono che sia indispensabile concedere un periodo di riflessione di dieci giorni prima dell'intervento. Con tale richiesta s'intende offrire alla persona interessata il tempo necessario per soppesare i motivi che l'hanno spinto a dare il proprio consenso.

L'organizzazione KVEB ritiene che debba essere concessa la possibilità di revocare il consenso in ogni momento.

#### **4.1.5 Art. 6 Sterilizzazione di persone interdette**

**<sup>1</sup>La sterilizzazione di una persona al di sopra dei 18 anni, capace di intendere e interdetta può essere praticata solo con la sua approvazione scritta, rilasciata liberamente e con cognizione di causa.**

**<sup>2</sup>Chi pratica l'intervento medico deve :**

- a. annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità di intendere dell'interessato; e**
- b. notificare la sterilizzazione 30 giorni prima dell'intervento all'autorità tutoria di vigilanza**

**<sup>3</sup>L'autorità tutoria di vigilanza deve chiedere il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere dell'interessato e prende le misure adeguate.**

Tredici Cantoni (JU, ZH, BE, NE, VS, TI, ZG, OW, GE, BS, SG, GR, SO), nove organizzazioni (FMH, ASPAS, SIG, SBK, KVEB, Pro *Mente Sana*; Cérébral, insieme, Pro Infirmis,) e il PS hanno espresso il loro giudizio in merito all'articolo 6.

Una prima critica avanzata da cinque Cantoni (TI, OW, BS, SO, GR ) e da due organizzazioni (ASPAS e SIG) riguarda il termine di 30 giorni (cpv. 2 lett. b) il quale è considerato troppo breve. Affinché l'autorità tutoria possa realmente mettere in pratica le misure protettive previste dall'articolo 6 sarebbe necessario prolungare la durata di tale preavviso. L'organizzazione ASPAS e il Canton Grigioni chiedono un termine di preavviso di almeno due mesi.

I Cantoni Vallese e Neuchâtel ritengono che l'attuazione della soluzione prevista dal presente articolo sia problematica. Di fatto, il Canton Vallese sottolinea che una persona capace d'intendere è in grado di decidere autonomamente sulla soluzione medica desiderata, indipendentemente dal fatto che essa sia interessata da una misura di carattere tutorio o no. La procedura prevista dall'articolo 6 non corrisponde alle attuali norme che disciplinano il processo decisionale nell'ambito medico.

Il Canton Neuchâtel e l'organizzazione FMH ritengono che l'articolo 6 capoverso 3 sia eccessivo. I medici dell'organizzazione FMH affermano esplicitamente di non essere persuasi dal fatto che l'autorità di vigilanza debba fornire il proprio consenso o richiedere il parere di un secondo medico per ogni caso di sterilizzazione. Aggiungono inoltre che non possono sapere se i loro pazienti sono sotto tutela o no. A proposito dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a, il Canton Neuchâtel afferma che la sua attuazione avrebbe come conseguenza quella di costringere i medici ad annunciare *tutte* le domande di sterilizzazione all'autorità tutoria di vigilanza.

Il Canton Zurigo e il Canton San Gallo, in riferimento all'articolo 6 capoverso 3, propongono che il consenso per un intervento di sterilizzazione sia fornito, in prima istanza, dall'autorità tutoria la quale, successivamente, lo può trasmettere per approvazione all'autorità di vigilanza, in base all'articolo 422 del Codice civile.

Il Canton Basilea Città ritiene che il capoverso 3 non sia molto chiaro, poiché non specifica se il medico dopo aver annunciato l'intervento di sterilizzazione può eseguirlo immediatamente, o se deve aspettare il parere di un secondo medico. Tale Cantone auspica che le condizioni del capoverso summenzionato siano soddisfatte prima dell'intervento di sterilizzazione.

La SBK teme che i medici che hanno l'incarico di fornire il secondo parere, lo formulino basandosi soltanto sul primo rapporto stilato dai loro predecessori. Per questo motivo, sollecita i medici a visitare di persona l'interessato prima di stilare il secondo parere (art. 6. cpv. 3).

Le organizzazioni Pro *Mente Sana*, Pro *Infirmis*, insieme, Cérébral e il PS, propongono al Legislatore federale di riformulare l'articolo 6 capoverso 3 ad esempio nel seguente modo: "L'autorità tutoria di vigilanza *può* chiedere il parere di un secondo medico."

#### **4.1.6 Art. 7 Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere**

<sup>1</sup>In linea di principio la sterilizzazione di una persona al di sopra dei 18 anni permanentemente incapace di intendere è vietata.

<sup>2</sup>Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa nell'esclusivo interesse della persona in questione, se questa non ha espresso alcun rifiuto nei confronti dell'intervento e se le seguenti condizioni sono adempiute in modo cumulativo:

- a. la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi accettabili, segnatamente con la sterilizzazione volontaria del partner capace di intendere,
- b. la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;
- c. una gravidanza, una genitorialità o una separazione inevitabile dal bambino metterebbero in serio pericolo la salute fisica o mentale della persona in questione; e
- d. l'autorità tutoria di vigilanza ha dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 8.

Tredici Cantoni (JU, ZH, GL, BE, NE, VS, LU, GE, BS, SV, ZG, SO e SG) sedici organizzazioni (SGGG, ASPAS, Sek. feps, SIG, FMH, VFG, Pro *Mente Sana*, LSDU, Chiesa Cattolica-Cristiana Svizzera, IPSC, SBK, KVEB, SAMW, Cérébral, insieme, Pro *Infirmis*), e quattro partiti (PPD, EDU, EVP e PLS), hanno formulato il loro parere in riguardo all'articolo 7.

Nonostante sia fundamentalmente d'accordo con la regolamentazione della materia in questione, l'organizzazione Sek. feps non è sufficientemente convinta dei principi contenuti nel predetto articolo e ne richiede espressamente la riformulazione.

Il PLS si oppone alla disposizione summenzionata, poiché ritiene inammissibile che il Legislatore non tenga in debita considerazione i problemi che una gravidanza può comportare sia per il nascituro sia per la società in generale.

La presunta "volontà naturale" (art. 7 cpv. 2) che permette alla persona interessata da un intervento di sterilizzazione di opporsi e rifiutare l'operazione fino all'ultimo minuto è stata giudicata come problematica (UDC, EVP, BE, BS, SG, FMH). Nonostante i partecipanti accolgano favorevolmente le condizioni restrittive di cui all'articolo 7 dell'avamprogetto, ritengono che tale nozione sia difficilmente applicabile nella pratica e chiedono che sia perlomeno definita in modo più preciso.

La SIG, per contro, chiede che ogni forma di rifiuto sia presa seriamente in considerazione e ritiene che tale rifiuto sia sufficiente per impedire un intervento di sterilizzazione.

Il divieto della sterilizzazione preventiva comporterebbe gravi conseguenze sulla qualità della vita di queste persone, poiché per evitare gravidanze involontarie si dovrebbe provvedere alla separazione dei sessi, misura questa che lederebbe l'autonomia e la dignità dei soggetti in questione. Il Canton Zugo sottolinea che gli stessi genitori delle persone interessate si dichiarano contro questa "volontà naturale" dato che, in caso di gravidanza e nascita di un bambino, spetterebbe a loro occuparsi del nascituro. Per molti genitori questo potrebbe rappresentare un onere troppo pesante. L'organizzazione FMH afferma che non è eticamente corretto occuparsi solamente degli interessi delle persone permanentemente incapaci d'intendere tralasciando deliberatamente quelli di terzi. Tale posizione è altresì sostenuta dai Cantoni ZG, SO, LU, VD, SH, dalle organizzazioni SGGG, Sek. feps, VFG e i partiti UDC e EVP. Anche l'IPSC condivide tale posizione, poiché privilegia una ponderazione seria degli interessi degni di protezione di tutte le persone interessate. L'ISCP propone di menzionare nell'articolo 7 anche l'interesse dell'eventuale nascituro o quello delle persone che probabilmente se ne occuperanno.

Le organizzazioni LSDU e Pro *Mente Sana* romande, sono critiche segnatamente a riguardo dell'"esclusivo interesse della persona in questione" di cui all'articolo 7 capoverso 2. Esse affermano che la nozione "dell'esclusivo interesse" di una persona incapace di intendere non è stato formulato in modo esauriente. Questa incertezza, aggiunge la Lega Svizzera dei Diritti dell'Uomo, aprirebbe le porte a interpretazioni inconciliabili con lo scopo di protezione perseguito dalla legge sulla sterilizzazione e, inoltre, non escluderebbe in modo chiaro l'intento eugenetico. Per di più, l'organizzazione summenzionata dichiara che tale disposizione violi l'articolo 36 della Costituzione federale, poiché prevederebbe una restrizione grave della libertà personale in base a una nozione giuridica indeterminata.

Quattro organizzazioni (LSDU, SBK, SAMW, Pro *Mente Sana* romande), quattro Cantoni (NE, SO, ZG, JU) e due partiti (UDC, EVP) sono contrari all'articolo 7 capoverso 2 lettera a. Essi sostengono che, nella pratica, le possibilità che si presenti un caso simile sono scarse (SAMW, ZG). La sterilizzazione di una persona incapace d'intendere non dovrebbe essere effettuata se il suo partner capace d'intendere è in grado di prendere misure contraccettive e se lo stesso non intende lasciarsi sterilizzare volontariamente. In questo modo, la sterilizzazione non avverrebbe più nell'esclusivo interesse della persona incapace d'intendere (LSDU, Pro *Mente Sana* romande). La maggior parte delle donne mentalmente disabili non avrebbe relazioni stabili, tanto meno con un partner capace d'intendere. Inoltre, le persone disabili avrebbero spesso paura di assumere medicinali (UDC, EVP).

Pro *Mente Sana* romande ritiene che la formulazione attuale del capoverso 2, lettera a sia incompatibile con la condizione secondo cui la sterilizzazione deve essere effettuata soltanto nell'interesse esclusivo della persona incapace d'intendere.

La SBK propone la seguente modifica della lettera a: "la procreazione non può essere evitata con altri mezzi, segnatamente attraverso mezzi di prevenzione reversibili".

Il PPD e la SBK temono che con l'articolo 7 capoverso 2 lettere b e c si possa autorizzare l'interruzione della gravidanza e, di conseguenza, l'aborto.

Secondo l'EVP il capoverso 2 lettera b è inaccettabile per i parenti della donna mentalmente disabile, perché è inconciliabile con la realtà. Occorrerebbe attribuire la più alta priorità alla protezione dalle gravidanze indesiderate.

Lo stesso partito, trova altrettanto incomprensibile e insensato il capoverso 2 lettera c sia per le donne mentalmente disabili sia per i genitori della stessa e, infine, sia per il nascituro. Il Legislatore non terrebbe conto delle conseguenze derivanti dall'applicazione di questo capoverso, conseguenze che colpirebbero le varie categorie di persone summenzionate. L'EVP ritiene che tale modo di procedere non sia giustificabile a livello etico. Il diritto all'integrità fisica risulterebbe "alterato".

Per il Canton Zugo, la disposizione contenuta nel capoverso 2 lettera b non sarebbe attuabile nella pratica, visto che non è possibile prevedere la "probabilità" del concepimento o della nascita di un figlio. Esso chiede la soppressione di tale disposizione. Esso ritiene, inoltre, che il contenuto del capoverso 2 lettera c sia superfluo poiché non avrebbe alcuna rilevanza a livello pratico. Sarebbe ovvio che qualsiasi donna, sia essa normale o disabile, soffre se le viene tolto il proprio figlio.

I Cantoni San Gallo e Soletta propongono una sterilizzazione preventiva così da tutelare il benessere della donna mentalmente disabile e della sua famiglia, ed evitare le devastanti conseguenze sotto il profilo psicologico, etico e morale derivanti dalla separazione tra il bambino e la madre.

Anche l'organizzazione FMH pone l'accento soprattutto sulle conseguenze che subirebbero il figlio e i nonni di una donna mentalmente disabile, conseguenze che l'avamprogetto non prende in considerazione.

In relazione all'articolo 7 capoverso 2 lettera d, l'organizzazione ASPAS chiede che siano trasmesse maggiori competenze di controllo all'autorità di vigilanza. Essa consiglia la seguente formulazione: "l'autorità tutoria di vigilanza ha dato il proprio consenso".

Il Canton Soletta e l'organizzazione Pro *Mente Sana* (quest'ultima con tale giudizio prende in esame anche l'articolo otto), sempre in riguardo al capoverso summenzionato, mettono in risalto il problema che in diversi Cantoni le autorità di vigilanza sono composte da una sola persona e che quindi la responsabilità di una decisione di tale importanza ricade su di un unico soggetto.

#### **4.1.7 Art. 8 Consenso dell'autorità tutoria di vigilanza**

**<sup>1</sup>L'autorità tutoria di vigilanza esamina, su richiesta dell'interessato, di una persona prossima, del suo tutore o dell'autorità tutoria, se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.**

- <sup>2</sup>Prima di decidere, l'autorità tutoria di vigilanza prende le misure seguenti :**
- a. chiede la perizia di un medico psichiatrico sull'incapacità di intendere dell'interessato e sulla durata di questa incapacità;**
  - b. fa elaborare da un esperto un rapporto sulla persona in questione e sulla sua situazione sociale**
  - c. nella composizione al completo, ascolta l'interessato; e**
  - d. ascolta le persone prossime all'interessato.**

**<sup>3</sup>La sterilizzazione può essere praticata solo se l'autorità tutoria di vigilanza ha approvato con la maggioranza di voti dei suoi membri.**

Nove Cantoni, (JU, VD, BE, NE, TI, GE, OW, BS, ZG), undici organizzazioni (Pro *Mente Sana*, *Cérébral*, insieme, Pro *Infirmis*, SIGGG, ASPAS, Heimverband Schweiz, SAMW, FMH, KVEB, Centre Patronal) e tre partiti (PS, PPD, EVP) si esprimono in merito all'articolo sopraccitato.

L'organizzazione Centre Patronal è dell'avviso che la procedura alla base degli articoli 8 e 9 sia troppo pesante.

Il Canton Vallese ritiene che l'autorità tutoria di vigilanza non sia abbastanza competente per gestire siffatti dossier. A suo avviso, sarebbe più opportuno prevedere la possibilità di nominare in ogni Cantone una commissione ad hoc interdisciplinare.

Il Canton Zugo appoggia esplicitamente l'audizione della persona interessata davanti all'autorità tutoria di vigilanza.

Le organizzazioni *Cérébral*, insieme, Pro *Infirmis* e SIGGG, chiedono un maggiore coinvolgimento dei parenti nell'ambito del processo decisionale sulla sterilizzazione.

L'organizzazione Heimverband Schweiz spiega che gli interessi delle persone toccate da una sterilizzazione, di norma, non coincidono con quelli delle persone menzionate nella disposizione sopraccitata. Per questa ragione, l'organizzazione avanza la proposta di affiancare alla persona interessata un esperto neutro il quale non deve avere nessuna relazione con i parenti, il tutore o l'autorità di vigilanza e che si prenda carico esclusivamente degli interessi della persona interessata da un intervento di sterilizzazione.

Il Canton Ginevra afferma che non è chiaro se l'articolo 8 si riferisca soltanto alle persone incapaci di intendere e/o interdette o no. Nel caso in cui il summenzionato articolo fosse diretto anche alle persone capaci d'intendere, il suddetto Cantone non comprende perché una persona prossima o un tutore possa chiedere un esame da parte dell'autorità tutoria di vigilanza se la persona in questione è capace d'intendere, è maggiorenne ed esercita i diritti civili. Inoltre, giudica inopportuno vietare al medico, chiamato a svolgere un intervento di sterilizzazione per una persona incapace d'intendere, di adire l'autorità tutoria di vigilanza, segnatamente nei casi in cui non vi sono né persone prossime, né tutori.

Le organizzazioni ASPAS, SAMW, FMH, i Cantoni Neuchâtel e Obvaldo e l'EVP hanno preso in esame il contenuto dell'articolo 8 capoverso 2 lettere *a* e *b*.

L'ASPAS propone che, analogamente all'articolo 397e CC, all'atto di esaminare la fattispecie siano coinvolte persone attive professionalmente nell'ambito del lavoro sociale e in campo psichiatrico.

L'organizzazione FMH ritiene che vi sia un'esplicita contraddizione tra le lettere *a* e *b* visto che, a suo avviso, uno psichiatra deve comunque tenere in debito conto la situazione e le relazioni sociali del paziente quando si tratta di allestire la perizia.

Per il motivo poc'anzi esposto, l'organizzazione SAMW non ritiene necessario allestire un secondo rapporto, come previsto dal capoverso 2 lettera *b*.

Il Canton Neuchâtel, in relazione al capoverso 2 lettera *b*, chiede che all'atto di redigere il secondo rapporto, inerente alla richiesta di un intervento di sterilizzazione, non si tenga in considerazione soltanto la situazione sociale della persona mentalmente disabile ma anche la sua capacità di educare un figlio.

L'EVP è dell'avviso che sarebbe più opportuno prevedere una procedura che faciliti la sterilizzazione preventiva, così da scongiurare l'eventualità di un aborto forzato, piuttosto che concentrarsi su una perizia e su un rapporto tesi a certificare le condizioni psichiche e sociali della persona interessata.

I Cantoni Giura, Basilea Città, Ticino, Pro *Mente Sana* e il PS pongono l'accento sulla composizione dell'autorità tutoria di vigilanza (art. 8 cpv. 3). Come già menzionato in precedenza, diversi Cantoni prevedono un'autorità tutoria di vigilanza costituita da un solo membro. Pro *Mente Sana* e il PS chiedono, a questo proposito, che l'autorità tutoria di vigilanza sia formata da almeno tre membri. I Cantoni Basilea e Giura, precisano che questa disposizione deve valere solo nei Cantoni in cui l'autorità tutoria è formata da più membri.

Il Canton Ticino ritiene che i capoversi 2 lettera *c* e 3 non siano applicabili in Ticino poiché l'autorità di vigilanza è composta da funzionari dello Stato e non da membri.

#### **4.1.8 Art. 9 Controllo giudiziario**

**<sup>1</sup>L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata dall'interessato, da una persona prossima o dal tutore entro 30 giorni a partire dalla notifica presso il foro designato in base al diritto cantonale.**

**<sup>2</sup>Se l'autorità tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, solo l'interessato o il suo tutore possono presentare ricorso entro 30 giorni a partire dalla notifica.**

**<sup>3</sup>Prima che il tribunale dia il proprio consenso alla sterilizzazione, nella composizione al completo ascolta l'interessato e la persona prossima. La decisione consensuale necessita della maggioranza dei voti dei suoi membri.**

Il Tribunale federale, sette Cantoni (JU, ZH, NE, TI, OW, BS, ZG) e otto organizzazioni (SIGGG, FMH, VFG, IPSC, Cérébral, insieme, Pro Infirmis, Heimverband Schweiz) hanno formulato il loro parere in merito all'articolo 9.

Per motivi legati alla trasparenza e in analogia con le disposizioni di diritto procedurale a livello cantonale, il Tribunale federale ritiene opportuno illustrare esplicitamente anche i rimedi giuridici davanti al Tribunale federale rilevando segnatamente la possibilità menzionata nel rapporto esplicativo di impugnare la decisione di sterilizzazione giusta l'articolo 44 OG.

Il Canton Zugo sostiene il diritto delle persone interessate di fare esaminare la loro causa da un tribunale.

Il Canton Giura si dichiara scettico sulla possibilità che una persona incapace di intendere sia in grado di depositare un ricorso.

L'organizzazione Heimverband Schweiz propone un emendamento dell'articolo 9 capoverso 1: "L'autorizzazione dell'autorità tutoria di vigilanza può essere impugnata dagli interessati, da una persona a loro prossima o dal tutore o *da un collaboratore dell'istituzione che abbia una stretta relazione con la persona interessata* entro trenta giorni dalla notifica presso il tribunale stabilito secondo il diritto cantonale."

Considerato il capoverso 2, le organizzazioni FMH e VFG, i Cantoni Neuchâtel, Zurigo, Ticino e Basilea Città, sollecitano un'estensione del diritto di ricorso anche ai genitori (FMH, BS, NE), alle persone prossime della persona interessata (ZH) o, in ogni caso, alla persona che ha chiesto l'intervento (TI). L'organizzazione VFG, a questo proposito, illustra l'esempio dell'articolo 420 del CC che recita: "Il tutelato stesso, se è capace di discernimento, ed ogni interessato possono ricorrere all'autorità tutoria contro gli atti del tutore".

Le organizzazioni insieme, Cérébral e Pro Infirmis propongono la seguente modifica della formulazione del capoverso 2: "Se l'autorità tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, solo l'interessato o il suo *rappresentante legale* possono presentare ricorso entro 30 giorni a partire dalla notifica".

L'Istituto di polizia scientifica e di criminologia dell'Università di Losanna, critica aspramente il fatto che nell'articolo summenzionato, ancora una volta, non vengano presi in considerazione gli interessi del nascituro e delle persone che verosimilmente se ne dovranno occupare. In ragione di quanto esposto, l'Istituto sollecita la seguente modifica del capoverso 2: "Se l'autorità tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, la persona interessata o il suo tutore, *e le persone che sono verosimilmente chiamate ad apportare le cure al bambino venturo*, possono ricorrere contro la decisione presso l'autorità dei ricorsi entro 30 giorni dalla notifica".

Il Canton Obvaldo ritiene che la testimonianza delle persone prossime prevista dal capoverso 3 possa complicare la procedura.

Il Cantone Basilea Città afferma che i tribunali giudicano a maggioranza ma, nel caso in cui i voti dovessero essere pari, il capoverso 3 non specifica se una persona ha il diritto di usufruire del voto preponderante (per esempio, il Presidente del tribunale).

#### **4.1.9 Art. 10 Rapporto**

<sup>1</sup>**Il medico che ha praticato l'intervento:**

- a. su una persona incapace di intendere, notifica l'operazione entro dieci giorni all'autorità tutoria di vigilanza, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2;**
- b. notifica l'operazione entro 30 giorni al dipartimento cantonale responsabile della sanità, ai sensi degli articoli 6 e 7; i Cantoni possono designare un altro ufficio.**

<sup>2</sup>**La notifica non deve contenere indicazioni che permettono l'identificazione.**

Cinque Cantoni (JU, TI, BS, SG, GR) e quattro organizzazioni (ASPAS, insieme, Pro Infirmis, Cérébral) pronunciano il loro parere in relazione all'articolo summenzionato.

Il Canton Basilea Città e le organizzazioni, Cérébral Pro Infirmis e insieme, approvano l'articolo 10.

Secondo il Canton Ticino, per avere effetto preventivo, il controllo dovrebbe avvenire prima dell'intervento. Inoltre, alla notifica dovrebbe essere allegato il parere di un secondo medico che confermi la necessità dell'intervento.

I Cantoni Giura e San Gallo chiedono che la notifica dell'avvenuto intervento sia effettuata presso un'unica autorità e che non siano fissate scadenze differenti.

L'organizzazione ASPAS propone di fissare un termine di dieci anni durante i quali devono essere conservati i dossier medici e quelli dell'autorità di vigilanza.

Il Canton Grigioni, nonostante sia d'accordo con il principio sostenuto dall'articolo 10 capoverso 2, ritiene che le misure previste siano difficili da applicare. Per la ragione esposta, il Cantone in questione chiede la soppressione di tale capoverso, aggiungendo che la legge sulla protezione dei dati in vigore sia già sufficiente.

## **4.2 Capitolo 3 : Il risarcimento delle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate (art. 11 – 25)**

### **4.2.1 Art 11 Campo d'applicazione**

**Le disposizioni di questo capitolo disciplinano le indennità e le riparazioni morali a persone che sono state vittime di sterilizzazioni o castrazioni forzate in Svizzera prima dell'entrata in vigore della presente legge.**

I Cantoni Glarona e Ginevra, l'organizzazione SIG, i Verdi e il PLS si sono pronunciati in merito all'articolo 11.

In linea di principio, i Verdi e l'organizzazione SIG sono d'accordo con la disposizione summenzionata. I Verdi sottolineano che l'obbligo di risarcimento e di riparazione morale non dovrebbe essere vincolato all'illegittimità degli interventi avvenuti in passato, bensì al criterio della coercizione. La SIG accoglierebbe favorevolmente la menzione dei diritti a favore delle persone sterilizzate con la forza *dopo* l'entrata in vigore di questa legge.

Per ragioni di principio, il PLS respinge l'articolo 11, poiché ritiene che sia estremamente pericoloso estendere i settori in cui non dovrebbe valere il principio di prescrizione. Se si decidesse che il fatto di essere stato trattato secondo le regole conformi alle conoscenze dell'epoca, ma che nel frattempo hanno subito modifiche, implichi il diritto al risarcimento, il nostro ordinamento giuridico sarebbe confrontato con una novità che potrebbe servire come precedente in numerose altre situazioni.

Anche il Canton Ginevra sottolinea le difficoltà che emergerebbero se si volessero applicare retroattivamente i criteri oggi percepiti come giusti ai casi avvenuti prima del 1993 e quindi non contemplati dalla legge concernente l'aiuto alle vittime.

Il Canton Glarona, nonostante condivida il principio esposto nel capitolo 3, propone un limite retroattivo massimo di 10 anni.

#### **4.2.2 Art. 12 Sterilizzazioni e castrazioni forzate**

**<sup>1</sup>Ogni tipo di castrazione è considerata forzata. Ogni sterilizzazione su persone che al momento dell'intervento non avevano raggiunto il diciottesimo anno di età è considerata forzata. È fatto salvo il capoverso 4.**

**<sup>2</sup>È considerata forzata anche la sterilizzazione di una persona al di sopra dei 18 anni che non ha acconsentito all'intervento in maniera volontaria e con cognizione di causa. Questo segnatamente è il caso quando il consenso è stato estorto con pressioni sull'interessato, in particolare quando si è abusato di un rapporto di dipendenza, oppure quando la validità della scelta era inficiata da un vizio della volontà quale inganno, dolo o minaccia.**

**<sup>3</sup>Non è ritenuta forzata la sterilizzazione di una persona che al momento dell'intervento era incapace di intendere e il tutore legale ha approvato la sterilizzazione e quando l'intervento è stato praticato nell'esclusivo interesse della persona in questione. Non rientrano nell'interesse della persona interessata segnatamente riflessioni di carattere eugenetico o il timore che la persona interessata e i suoi discendenti rappresentino un onere per l'aiuto sociale.**

**<sup>4</sup>Non è ritenuta forzata la sterilizzazione praticata:**

- a. per stornare un serio pericolo per la salute fisica o mentale della persona in questione, oppure**
- b. nell'ambito di misure di sicurezza ai sensi del Codice civile penale svizzero**

Otto Cantoni (BE, TG, GE, BS, SG, JU, ZH e GR), sei organizzazioni (IPSC, SIG, SIGGG, VFG, SBK, Pro *Mente Sana* romande) e i Verdi hanno formulato il loro parere sulla materia disciplinata dall'articolo 12.

Il Canton Ginevra si sofferma sul fatto che è estremamente difficile esaminare fatti avvenuti in passato di cui le prove non sono più necessariamente disponibili.

Il Canton Zurigo si sofferma altresì sul problema sollevato dal Canton Ginevra, confermando che è piuttosto difficile provare che le sterilizzazioni siano state effettuate senza il consenso delle persone interessate. Per ovviare a questo problema, il Governo zurighese propone che nel caso di persone interessate da una sterilizzazione forzata sia sufficiente provare la verosimiglianza della coercizione.

Il Canton Giura afferma che per poter essere giustificata, una sterilizzazione deve riguardare una persona permanentemente incapace di intendere, in caso contrario tale sterilizzazione sarebbe abusiva (art. 12 cpv. 3).

I Cantoni Basilea Città, San Gallo e Turgovia chiedono che l'articolo summenzionato contempli anche la castrazione e non soltanto la sterilizzazione. Il Canton Turgovia propone la seguente formulazione del capoverso 4: "Non sono ritenute forzate la sterilizzazione e la *castrazione* praticate...".

Il Canton Berna è favorevole al principio contenuto nell'articolo 12 capoverso 2, ma chiede la cancellazione del commento figurante nel rapporto esplicativo, poiché lo considera troppo restrittivo.

Il Canton Grigioni ritiene che l'intenzione espressa dal capoverso 4 lettera b non sia chiara. Secondo alcune ricerche è fuorviante credere che la castrazione possa bloccare l'istinto sessuale di una persona o cambiarne la personalità. Per questo motivo chiede la cancellazione del capoverso 4 lettera b.

L'ISPC sostiene che, secondo la formulazione attuale dell'articolo 12 capoverso 1 sarebbe presa in considerazione soltanto la sterilizzazione, e non anche la castrazione come misura terapeutica preventiva per gravi delitti sessuali. Per questo motivo, l'Istituto di polizia scientifica e di criminologia sollecita la creazione di un quinto capoverso dal seguente tenore: "Una *castrazione* non è considerata abusiva se praticata nell'ambito di misure di sicurezza ai sensi del Codice penale svizzero". A sostegno della sua proposta, l'ISPC cita i risultati di una ricerca di ampia portata effettuata in Germania secondo cui il 70 per cento delle persone che hanno commesso reati sessuali e che hanno acconsentito alla loro castrazione non avrebbero avuto alcun problema in seguito all'operazione.

I Verdi sottolineano il fatto che un'autorizzazione scritta, che avalli un intervento di sterilizzazione, non escluda l'eventualità che la persona interessata abbia subito pressioni atte a estorcere il suo consenso.

La SBK si dichiara d'accordo con il principio dell'articolo 12, ma respinge la castrazione preventiva come misura di sicurezza per le persone che hanno commesso reati sessuali anche nel caso in cui queste ultime avessero dato il loro consenso, poiché si tratterebbe di una violazione della dignità umana.

L'organizzazione SIGGG precisa che non tutte le castrazioni sono di natura forzata. Determinate castrazioni sarebbero necessarie in campo medico e, quindi, non rientrerebbero sotto quelle forzate.

Per quanto riguarda l'articolo in questione, la VFG deplora la mancanza di una chiara regolamentazione della castrazione. Essa si dichiara favorevole alla castrazione di soggetti che si macchiano di delitti sessuali gravi nella misura in cui la persona interessata conceda la sua autorizzazione all'intervento. A suo avviso, l'articolo 12 dell'avamprogetto dovrebbe contemplare l'obbligo per le autorità di annunciare i casi di sterilizzazioni/castrazioni forzate, e di avviare le procedure per un risarcimento. Inoltre, ritiene che una persona incapace d'intendere non sia in grado di avanzare una richiesta d'indennità .

Pro *Mente Sana* romande si sofferma sul capoverso 4 della summenzionata disposizione, spiegando che il criterio per stabilire un pericolo per la salute mentale, tale da giustificare una sterilizzazione, è inapplicabile allo stato delle conoscenze mediche attuali. Essa ritiene anche che la sua valutazione retroattiva, oltre a essere piuttosto difficile, rischia di essere percepita come arbitraria e ciò può avere come conseguenza decisioni di rifiuto dell'indennità. L'organizzazione auspica che si rinunci a questo criterio per il rifiuto di un risarcimento.

#### **4.2.3 Art. 13 Indennità e riparazione morale; principio**

**<sup>1</sup>L'interessato può chiedere un'indennità per il danno subito se il suo reddito imputabile ai sensi dell'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non supera il quadruplo del totale determinante per il bisogno vitale in generale ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC.**

**<sup>2</sup>L'interessato può chiedere una riparazione morale indipendentemente dal reddito.**

**<sup>3</sup>Il diritto alla riparazione morale è personale; non può essere lasciato in eredità né può essere ceduto.**

**<sup>4</sup>Se l'interessato muore prima della fine della procedura, un erede o un parente prossimo ha il diritto di far accertare l'illiceità di una sterilizzazione o castrazione.**

Sei Cantoni (Giura, Berna, Vaud, Zurigo, Ginevra, Basilea Città) e due partiti (PLS e PS) si sono espressi in merito all'articolo in questione.

Il Canton Ginevra sostiene che il sistema preconizzato dagli articoli 13, 14 e 15 sia ambiguo, poiché il Legislatore si sentirebbe in dovere di creare una seconda LAV per le situazioni che non ricadrebbero sotto la legislazione attuale della LAV, perché anteriori al 1993 e non necessariamente contrassegnate da un atto illecito.

In riferimento al capoverso 1, il Canton Basilea Città sottolinea che è importante non eludere la nozione di danno.

Per il Canton Vaud sarebbe estremamente difficile calcolare le indennità, segnatamente per i danni materiali subiti. Inoltre, tale calcolo potrebbe portare alla luce avidità e frustrazioni. Paradossalmente, un importo forfettario simbolico per una riparazione morale sarebbe una soluzione più equa.

I Cantoni Zurigo e Berna si soffermano sul contenuto del capoverso 4, specificando che esso va oltre la legislazione attuale (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), la quale prende in considerazione soltanto il diritto della persona interessata, e non quello delle persone ad essa prossime. Il Canton Zurigo si chiede se i congiunti cui è concessa la possibilità, in caso di morte del soggetto interessato, di far accertare l'illiceità di una sterilizzazione o castrazione, abbiano anche il diritto di ottenere un'indennità in nome della persona interessata. Il Canton Berna chiede di sopprimere il suddetto capoverso.

Per il Canton Giura è ovvio che il rappresentante legale abbia anche la facoltà di presentare una domanda d'indennità, nonostante il rapporto non si esprima in merito (art. 13 cpv. 3).

Il PS contesta il fatto che, contrariamente a quanto previsto dalla LAV, le altre persone interessate abbiano soltanto il diritto di constatare il carattere abusivo della misura. Esso è dell'avviso che questa differenza non sia giustificata e chiede che la disposizione sia modificata nel senso di tali considerazioni.

Il PLS è molto sorpreso dal fatto che l'indennità dipenda dal reddito del soggetto interessato. A suo avviso, ciò dimostra che questo progetto mira soprattutto a essere "politicamente corretto", piuttosto che conforme al nostro ordine giuridico.

#### **4.2.4 Art. 14 Termine d'inoltro della domanda**

**Gli aventi diritto devono inoltrare la domanda entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso contrario, il diritto decade.**

Sei organizzazioni (ASPAS, Pro *Mente Sana*, insieme, Pro Infirmis Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 e Cérébral), un Cantone (VD), e due partiti (PPD e Verdi) hanno formulato il loro parere in merito all'articolo 14.

L'organizzazione ASPAS e il Canton Vaud ritengono che il termine di tre anni sia troppo breve. L'ASPAS propone di eliminare ogni sorta di limite. Qualora questo non fosse possibile, invita il Legislatore a fissare un termine di *dieci anni*.

Pro *Mente Sana*, insieme, Pro Infirmis, Cérébral e i Verdi propongono un termine di *5 anni*.

Per contro, il PPD, ritiene necessario che la procedura relativa all'indennità sia sbrigata il più rapidamente possibile, al fine di favorire l'interesse delle persone in questione. Per questo motivo propone un termine di *due anni*.

L'Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 si chiede se le vittime saranno cercate attivamente e sistematicamente, e se sì, chi se ne occuperà: Inoltre, si domanda se spetterà alla vittima stessa o al suo rappresentante inoltrare la domanda presso un consultorio dopo aver ottenuto le informazioni generali di cui all'articolo 23 del presente avamprogetto. L'organizzazione ritiene che la seconda soluzione sia insufficiente, poiché in tal caso la legge sarebbe soltanto un alibi.

#### **4.2.5 Art 15 Condizioni per la concessione e calcolo delle prestazioni**

**<sup>1</sup>Gli articoli da 11 a 15 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e le relative disposizioni d'esecuzione devono essere applicati in modo analogo alla concessione ed al calcolo dell'indennità ed alla riparazione morale. La riparazione morale prevede al massimo 80.000 franchi.**

**<sup>2</sup>Se è accordata un'indennità o una riparazione morale in virtù della presente legge, la persona che ha il diritto di riceverla non può far valere diritti per lo stesso motivo ai sensi dell'articolo 12 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. È fatta salva l'assistenza immediata e quella a lungo termine prestate dai centri di consulenza e assistenza per le vittime.**

I Cantoni Berna e Friburgo, il PS e la SIG hanno espresso il loro parere in merito all'articolo 15.

Il PS e la SIG chiedono di aumentare l'importo previsto per la riparazione morale a 100.000 franchi.

Il Canton Berna ritiene giustificabile l'aiuto immediato per le vittime di casi recenti, ma non per i fatti avvenuti nel passato, poiché le vittime, ormai, non avrebbero più bisogno di un aiuto e di un'assistenza immediati.

Il Canton Friburgo sostiene che l'articolo 15 dell'avamprogetto potrebbe portare a ineguaglianze di trattamento. Questo perché le vittime di sterilizzazioni o castrazioni forzate commesse prima dell'entrata in vigore della legge beneficerebbero di un risarcimento limitato a titolo di riparazione morale, mentre tale indennità non sarebbe limitata nel quadro della LAV. La LAV sarebbe, tuttavia, l'unica legge applicabile per le eventuali vittime di sterilizzazioni e castrazioni abusive effettuate *dopo* l'entrata in vigore della legge.

#### **4.2.6 Art.16 Autorità competente**

**<sup>1</sup>I Cantoni determinano l'autorità competente dell'esame delle domande e della concessione di un'indennità o di una riparazione morale.**

**<sup>2</sup>La concessione di un'indennità o di una riparazione morale spetta al cantone le cui autorità hanno ordinato o autorizzato la sterilizzazione o la castrazione. Negli altri casi è tenuto a versare l'indennità e la riparazione morale il cantone sul territorio del quale è stato praticato l'intervento.**

**<sup>3</sup>L'interessato può rivolgersi all'autorità competente del Cantone in cui risiede o ad un centro di consulenza ai sensi dell'articolo 3 LAV. L'autorità o il centro di consulenza offrono assistenza gratuita durante i necessari chiarimenti e le procedure di inoltro della domanda di indennità o riparazione morale.**

Quattro Cantoni (BE, LU, VD, GE) e i Verdi hanno ritenuto opportuno esprimere un parere sul suddetto articolo.

Il Canton Berna sostiene che sia positivo dare la possibilità alla vittima di scegliere il centro di consulenza, ma che nella pratica ciò comporterebbe un risultato poco soddisfacente per il Cantone. Inoltre, l'attuale disposizione non determinerebbe chi è competente per un caso che interessi più Cantoni. Le spese per sovvenzionare queste istituzioni sarebbero abbastanza elevate e, attualmente, i centri che dispongono di una buona offerta di prestazioni sarebbero oberati di lavoro. In conclusione, il Governo bernese si oppone alla libera scelta dei centri di consulenza da parte delle vittime di cui all'articolo 16. Esso propone di disciplinare la competenza per la concessione di un aiuto immediato e a lungo termine per le vittime come previsto per l'indennità e la riparazione morale giusta l'articolo 16 capoversi 1 e 2 o di limitare la libera scelta del consultorio a una prima consulenza.

Il Canton Lucerna auspica che l'articolo 16 preveda in modo sussidiario le stesse competenze di quelle previste dalla LAV, al fine di evitare che ogni Cantone adotti le proprie disposizioni d'esecuzione.

Il Canton Ginevra precisa che se il Cantone designa un'autorità competente per l'esame delle domande e la concessione di un'indennità o di una riparazione morale, è inutile che la vittima si rivolga a un centro di consulenza LAV. Questo perché, da un lato, la LAV non è applicabile se i fatti sono anteriori al 1993 e, dall'altro, perché ciò potrebbe comportare una confusione tra i due servizi.

Il Canton Vaud formula importanti riserve a riguardo dello stato degli archivi nei Cantoni e della possibilità di valutare in modo fidato la responsabilità delle autorità cantonali (art. 16 cpv. 2).

I Verdi salutano con favore la regolamentazione delle competenze formulata ai sensi della LAV, perché vantaggiosa per le vittime.

Il Tribunale federale ritiene necessario prevedere, analogamente a quanto previsto dall'articolo 17 LAV, un'autorità cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione. Inoltre, per motivi legati alla trasparenza, propone di rilevare esplicitamente la possibilità di ricorrere contro le decisioni cantonali dinanzi al Tribunale federale.

#### **4.2.7 Art. 17 Procedure**

**<sup>1</sup>La domanda di indennità o riparazione morale deve essere motivata brevemente.**

**<sup>2</sup>L'autorità competente determina d'ufficio la fattispecie. Decide con una procedura semplice e veloce.**

**<sup>3</sup>La procedura è gratuita, ad esclusione delle domande evidentemente arbitrarie.**

**<sup>4</sup>Quando necessario, i centri di consulenza prestano all'interessato assistenza giuridica. L'articolo 3 capoverso 4 LAV vale per analogia.**

I Cantoni Zugo, Glarona, Ginevra e Berna, l'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2, la SIG e i Verdi hanno formulato un parere in merito all'articolo 17.

I Cantoni Zugo, Glarona, Ginevra e l'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2, manifestano un forte scetticismo nei confronti del capoverso 2. Essi ritengono che sia assai problematico determinare le condizioni che sottostanno ai casi di sterilizzazioni e castrazioni avvenuti più di vent'anni fa. Considerato quanto appena detto, ritengono che una procedura "semplice e veloce" sia poco realistica, poiché sarà difficile ricostruire i casi in mancanza di prove chiare. In riferimento al capoverso 4, il Consiglio di Stato ginevrino teme che tale disposizione possa portare a un aumento considerevole delle spese relative all'aiuto immediato ai sensi della LAV.

Il Canton Glarona respinge l'attuale formulazione dell'articolo 17 capoversi 1 – 3 poiché, per i motivi summenzionati, potrebbe dare adito ad abusi.

Il Canton Ginevra ritiene quindi che in fondo sia più semplice assegnare un risarcimento forfettario e generalizzato alle vittime di sterilizzazioni o castrazioni forzate durante gli ultimi venti anni.

Il Canton Berna sollecita l'emanazione di una disposizione analoga all'articolo 17 LAV il quale prevede l'istituzione di un'unica autorità di ricorso giudiziaria, indipendente dall'amministrazione e con pieno potere cognitivo.

Riguardo all'articolo 17, l'organizzazione SIG chiede una procedura simile a quella prevista dall'articolo 10 LAV il cui tenore recita: "Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro sesso".

I Verdi plaudono il fatto che la procedura sia gratuita e che i consultori, se necessario, prestino assistenza giudiziaria gratuita alle persone interessate.

#### **4.2.8 Art.18 Obbligo di mantenere il segreto**

**L'autorità competente ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 ed i relativi collaboratori sottostanno al segreto d'ufficio.**

Le associazioni Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 e ASPAS si sono espresse in merito all'articolo 18.

L'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 sostiene che l'articolo 4 della LAV, il quale disciplina l'obbligo della segretezza, sia sufficiente, visto che la legge in discussione in questa sede dovrebbe essere applicata in tutti i Cantoni dalle autorità e dai consultori LAV.

L'ASPAS saluta favorevolmente l'analogia tra l'articolo 18 e la LAV. Tuttavia, consiglia di menzionare nel presente articolo il "Codice deontologico" dell'ASPAS.

#### **4.2.9 Art. 19 Obbligo di conservare le prove**

**È vietato distruggere il materiale che può servire ad accertare la fattispecie, esportarlo o intralciarne in altro modo la consultazione.**

Il Canton Grigioni ritiene dubbia la praticabilità della presente disposizione, perché non è certo che i medici, soltanto in base alla cartella clinica, siano in grado di riconoscere che le prove a loro disposizione fanno parte del materiale ai sensi dell'articolo 19 e che quindi ne evitino la distruzione.

#### **4.2.10 Art 20 Diritto di consultare le prove**

**<sup>1</sup>Le persone fisiche o giuridiche, i successori, le autorità e gli uffici amministrativi sono tenuti a procurare all'autorità competente l'accesso alle prove di cui ha bisogno per i relativi accertamenti. Lo stesso obbligo sussiste nei confronti delle autorità o dei centri di consulenza presso i quali è stata inoltrata una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3.**

**<sup>2</sup>L'obbligo di cui al capoverso 1 prevale su ogni obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto.**

**<sup>3</sup>Chi faccia valere di essere stato vittima di una sterilizzazione o castrazione forzata ha il diritto di consultare le prove. Le persone fisiche e giuridiche, le autorità e gli uffici amministrativi ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a permettere all'interessato l'accesso al relativo materiale probante.**

Il Canton Grigioni sostiene che il presente articolo non specifichi in quale forma la vittima debba documentare la sterilizzazione forzata subita e a chi spetti l'onere della prova. Esso ritiene che sia nell'interesse dei Cantoni contribuenti e in quello delle vittime regolamentare tale questione. Per quanto concerne le persone di sesso femminile, in mancanza di rapporti medici necessari, è possibile stabilire se sia stata effettuata una sterilizzazione forzata soltanto con il metodo invasivo. Il

Governo grigionese si chiede se si possa esigere dalle persone interessate che si sottopongano a un siffatto intervento.

Il Canton Vaud propone una regolamentazione che permetta alle persone che consultano i propri dossier di essere accompagnate da un medico o da un'altra persona competente.

#### **4.2.11 Art. 21 Disposizioni penali**

**<sup>1</sup>Chi intenzionalmente contravviene all'articolo 19 o all'articolo 20 capoversi 1 e 3 è punito con detenzione o con multa fino a 50.000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, può essere ordinata una multa fino a 10.000 franchi.**

**<sup>2</sup>La violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale è fatta salva.**

**<sup>3</sup>Per infrazioni commesse in un'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.**

**<sup>4</sup>Il Cantone è competente del perseguimento penale.**

I Cantoni Uri e Zurigo hanno espresso il loro parere in riguardo all'articolo 21.

Il Canton Uri paragona la presente disposizione con l'articolo 106 del Codice penale il quale prevede una multa fino a un importo massimo di 5.000 franchi. Il Consiglio degli Stati del Cantone summenzionato ritiene che l'importo della multa previsto dal presente articolo non sia adeguato.

Il Canton Zurigo si domanda se non sarebbe più opportuno comminare alla persona che contravviene intenzionalmente all'articolo 19 o 20 capoversi 1 e 3 una pena per un delitto in luogo e vece di una pena per una semplice contravvenzione.

#### **4.2.12 Art. 22 Indennità ai Cantoni**

**La Confederazione versa ai Cantoni indennità per il 50 per cento delle spese reali di indennità e riparazione morale.**

I Cantoni Berna, Ginevra, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Zurigo e Grigioni e l'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 si sono espressi in merito all'articolo 22.

I Cantoni Berna e Ginevra e l'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 avanzano la proposta secondo cui la Confederazione non debba contribuire a sostenere soltanto le spese effettive d'indennità e riparazione morale, ma anche quelle che scaturiscono dalla consulenza (ad esempio: i costi dell'avvocato oppure i costi di eventuali terapie, ecc.). Il Canton Berna sollecita, a questo proposito, l'aggiunta di un supplemento all'articolo 22. Il Canton Vallese si domanda se le prestazioni erogate dalla Confederazione comprendano anche le spese dell'autorità competente giusta l'articolo 16 dell'avamprogetto.

Il Canton Zurigo chiede che la Confederazione si assuma una quota superiore a quella del 50 per cento prevista dalla presente disposizione; mentre i Cantoni Grigioni e Vaud ritengono che la Confederazione debba assumersi il 100 per cento delle spese effettive d'indennità e riparazione morale. Il Canton Neuchâtel propone che la Confederazione si assuma 2/3 delle spese summenzionate mentre i Cantoni 1/3 delle stesse, al fine di legittimare il ruolo della Confederazione in un ambito in cui le spetta una completa competenza legislativa.

#### **4.2.13 Art. 23 Informazione agli interessati**

**La Confederazione ed i Cantoni informano la popolazione in maniera adeguata:**

**a. sull'entrata in vigore della presente legge; e**

**b. sul termine d'inoltro di una domanda per indennità e riparazione morale.**

I Cantoni Basilea Campagna, Lucerna e Argovia, l'organizzazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 e i Verdi hanno formulato il loro parere in merito all'articolo 23.

I Cantoni Basilea Campagna, Lucerna e Argovia si chiedono se una persona che non è stata informata in modo sufficiente, dopo il termine previsto di tre anni, possa ancora presentare una domanda di indennità. Essi auspicano che tale questione, peraltro già emersa a suo tempo in relazione alla LAV e già regolamentata dal Tribunale federale, sia precisata nel messaggio che accompagnerà il presente progetto di legge.

L'associazione Arbeitsgemeinschaft Opferberatungsstellen Region 2 ritiene che l'articolo sull'informazione delle persone sia assolutamente insufficiente. Essa afferma che il Cantone dovrebbe essere obbligato a informare in modo esauriente le varie istituzioni interessate (ad esempio: gli ospedali, le cliniche, ecc.) sul contenuto della legge.

I Verdi sono dell'avviso che il successo della legge in discussione in questa sede dipenda innanzitutto dalla qualità della campagna d'informazione.